



Roma, 21 Settembre 2022

Dalla Segreteria Nazionale

CONTRATTO 2019/2021

La circolare

SPECIALE CIRCOLARE APPLICATIVA CONTRATTO - 2^A PARTE

(...) INDENNITÀ PER IL PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE PROFES- SIONALI NEL SETTORE CYBER (Articolo 17)

L'intervento introduce, con decorrenza 1.1.2022, una nuova indennità giornaliera di euro 5,00 per il personale della Polizia di Stato in possesso di specifiche qualifiche professionali nel settore cyber in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica di infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. La medesima indennità è riconosciuta anche al personale, in possesso delle stesse qualifiche professionali, effettivamente impiegato in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (e non dei singoli Uffici, Reparti, Scuole o articolazioni di essi), in servizio presso i centri e gli uffici a ciò deputati sia del Dipartimento della pubblica sicurezza che di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n.5) del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.

La disposizione prevede poi che le specifiche qualifiche professionali nel settore cyber devono essere stabilite con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza il quale, adottato il 10 giugno 2022, attualmente in fase di registrazione, le ha individuate in quelle di "operatore cyber" o "analista di fonti aperte-OSINT e SOCMINT" di cui al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 8.3.2022, adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità in argomento, sulla base di apposita certificazione del competente direttore centrale (specificatamente indicati nel suddetto decreto), anche al personale già in servizio negli uffici suindicati e impiegato nelle richiamate peculiari attività con certificazioni nel settore della cybersicurezza, annotate nello stato matricolare, ma non ancora in possesso delle prescritte abilitazioni di "operatore cyber" o "analista di fonti aperte-OSINT e SOCMINT", il citato decreto ha riconosciuto a tale personale, in via transitoria, nelle more della frequenza dei relativi corsi, limitatamente all'anno 2022, la qualifica professionale di "operatore nel settore cyber" che, attesa la sua natura temporanea, non deve essere annotata nello stato matricolare dell'interessato.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'indennità in parola deve essere corrisposta per ogni giorno di effettivo impiego negli specifici servizi sopra delineati; ne consegue che essa non deve, quindi, essere corrisposta nelle giornate di diverso impiego o di assenza dal servizio.

Anche in questo caso la disposizione prevede che, con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità.

Per l'anno 2022, il citato decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 10 giugno 2022 ha stabilito che l'indennità in parola può essere corrisposta, nell'ambito delle risorse disponibili, a n. 473 unità di personale per n. 240 giornate all'anno, senza previsione di alcuna distribuzione per uffici.

Resta salva la facoltà di rimodulazione delle stesse per corrispondere a esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie come previsto dallo stesso articolo 17 del d.P.R. n. 57 del 2022. A tali fini, infatti, con il citato decreto del 10 giugno 2022 è stato incaricato il Direttore centrale per i servizi di ragioneria del monitoraggio della spesa per la corresponsione della indennità in argomento. La nuova indennità è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

INDENNITÀ MENSILE ARTIFICIERI (Articolo 20)

L'articolo 20 istituisce, con decorrenza 1.1.2022, una specifica indennità mensile di euro 100,00 in favore del personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato, in relazione alla qualifica posseduta, negli Uffici istituzionalmente deputati a quell'attività.

La nuova indennità è cumulabile con il premio di disattivazione ordigni esplosivi di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 294, l'indennità di rischio di cui all'articolo 1 del d.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 e le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI (Articolo 21)

L'articolo 21 istituisce, con decorrenza 1.1.2022, una specifica indennità giornaliera di euro 6,00 per soccorritori alpini da corrispondere al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, alle dipendenze funzionali del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato. In particolare il nuovo emolumento deve essere corrisposto al personale effettivamente impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore, che sia in possesso delle tre qualifiche operative professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso.

La medesima indennità è riconosciuta al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna quando effettivamente impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore. Ciò significa che l'indennità in argomento può essere corrisposta a tale personale non per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio nei comprensori sciistici, ma solo allorché questi siano impiegati in operazioni di soccorso alpino.

La nuova indennità è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE (Articolo 22)

L'articolo 22 ha recepito la disciplina di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 relativa alla possibilità di cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest'ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, rimettendo alla contrattazione di comparto la definizione della misura, delle condizioni e delle modalità di accesso al beneficio. La disposizione contrattuale ha istituito, nell'ambito dell'ordinamento del personale, l'istituto del congedo e riposo solidale che consente al personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, di cedere e ricevere, dai colleghi appartenenti alla medesima Forza di polizia, giornate di congedo solidale per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti. La norma stabilisce, preliminarmente, che possono essere ceduti i giorni di congedo ordinario, spettanti e non ancora fruiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, eccedenti le quattro settimane annue, ritenute assolutamente necessarie per assicurare al personale, anche in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti,

un effettivo reintegro delle energie psicofisiche, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 28 in materia di congedo ordinario, nonché le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Possono, quindi, essere cedute le giornate di congedo ordinario dell'anno in corso, ovvero quelle per le quali non sia ancora trascorso il termine di diciotto mesi successivi all'anno di spettanza, ai sensi del citato articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018.

Resta inteso che il personale, in relazione a ogni annualità di congedo può cedere solo la parte residua, rispetto alle quattro settimane, quantificabile in 20 e 24 giorni, rispettivamente, nell'ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni con le connesse variazioni nel caso in cui il personale abbia prestato servizio in uffici, con diversa articolazione oraria, nel corso del medesimo anno.

Sul punto si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, preliminarmente, in occasione della cessione di congedo solidale, che il personale cedente abbia effettivamente maturato il congedo ordinario anche in relazione alla possibile fruizione di istituti non utili ai fini della maturazione del congedo ordinario stesso.

Con particolare riferimento alle modalità di cessione del congedo solidale, la disposizione stabilisce espressamente che essa:

- a. è a titolo volontario e gratuito;
- b. non può essere sottoposta a condizione o a termine;
- c. non è revocabile;
- d. avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali.

Quanto, invece, alle modalità di ricezione del congedo solidale, la norma prescrive che il dipendente "ricevente":

- a) deve presentare adeguata certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante la necessità di cure costanti del figlio minore in relazione alle sue particolari condizioni di salute;
- b) non può richiedere più di trenta giorni per ciascuna domanda, fruibili anche consecutivamente, fino al limite massimo di centoventi giorni all'anno;
- c) può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione di tutto il congedo ordinario a lui spettante, dei riposi di cui alla legge n. 937 del 1977, ovvero di eventuali giorni precedentemente ricevuti, qualora risulti già destinatario di analoghe cessioni.

La disposizione, ai commi 2, lettera b), e 5, stabilisce che la cessione può essere effettuata sia direttamente che mediante sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 57 del 2022, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il d.P.R. in argomento; con le medesime modalità deve essere disciplinata, ove cessino le condizioni di fruibilità, la restituzione dei giorni ricevuti, se ancora utilmente fruibili. Pertanto in data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto un Accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS. sopra richiamate finalizzato alla definizione delle citate procedure.

In tale contesto è stato deciso che, in via generale, l'istituto del congedo e riposo solidale (di seguito: congedo solidale) è curato dall'Amministrazione mediante un sistema centralizzato, a gestione informatizzata, da realizzare entro il 30 ottobre 2022 presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (DAGEP), nel quale confluiscono, in forma anonima le cessioni e le richieste di congedo solidale.

In via residuale, l'Accordo ha previsto la possibilità di cedere il congedo solidale in forma diretta soltanto:

- nelle more dell'attuazione del sistema centralizzato;
- nelle ipotesi di particolare urgenza che il sistema centralizzato non riesce a soddisfare completamente o parzialmente (ad esempio per insufficienza delle "donazioni", ovvero per mancata corrispondenza temporale tra le esigenze del personale e le sessioni di operatività del sistema centralizzato di cui si dirà in seguito);
- con riferimento alle giornate di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge n. 937 del 1977 relative all'ultimo semestre dei termini stabiliti dalle disposizioni contrattuali e normative.

Pertanto, il personale che intende richiedere il congedo solidale deve presentare apposita istan-

SIAP-Info@m

N. 23
del 21 Settembre 2022Direttore Responsabile
Giuseppe TianiResponsabile
di redazione
Loredana LeopizziRedazione
Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto TraversoCollaboratori
Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5Siti web - Informazione on line
www.siap-polizia.orgAutorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

za all'Ufficio di appartenenza precisando il numero di giorni, non superiore a trenta giorni, necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti corredata da adeguata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Al riguardo, al fine di assicurare un'equa e uniforme valutazione delle esigenze assistenziali sottese a tutte le istanze presentate dal personale della Polizia di Stato, è stata predisposta una scheda (Allegato n. 1), da utilizzare ai fini della fruizione del beneficio in argomento, nella quale il medico della struttura sanitaria pubblica o convenzionata dovrà attestare, sulla base di criteri omogenei, le particolari condizioni di salute del minore che necessita di cure costanti.

Le istanze di congedo solidale successive alla prima, seguono la procedura descritta ad eccezione di quelle connesse a patologie dichiarate non rivedibili nella citata scheda, per le quali le particolari condizioni di salute del figlio minore sono comprovate mediante il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.

Le giornate di congedo solidale devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione e restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione (tenuto conto che l'articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti) fermi restando, in capo ai beneficiari, i termini previsti dall'articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e dall'articolo 1 della legge n. 937 del 1977, rispettivamente, per la fruizione del congedo ordinario e del riposo ceduto.

Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l'obbligo di comunicarlo senza ritardo all'Ufficio di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruizione, provvedendo alla loro materiale reimmissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni, ovvero alla restituzione, tramite il relativo Ufficio di appartenenza, al diretto interessato nell'ipotesi di cessione diretta. (continua sul prossimo numero)

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Per le **CONVENZIONI** che il SIAP ha stipulato a favore degli iscritti e dei famigliari, è possibile collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile da [QUI](#)

Seguici anche sui nostri canali social

